

TAR CAMPANIA
Sezione di Salerno*Avviso - Sunto*

Istanti l'avv. Domenico Ventura, quale procuratore e difensore della sig.ra. **Damiana Durante** nonché l'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP della Corte di Appello di Salerno rendono noto e notificano collettivamente ed impersonalmente ai controinteressati del ricorso sottoindicato, quanto segue. Con sentenza **n.1771/2006 dep.ta il 23.10.2006**, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez. di Salerno Sez. I^a ha ordinato la notifica per pubblici proclami del ricorso **n.3135/2003 depositato il 12.11.2003** proposto da Damiana Durante elett.te dom.ta presso il suo procuratore e difensore avv. Domenico Ventura Corso Garibaldi n.5 Salerno contro il MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Roma – ed altri

Con il ricorso si è chiesto l'annullamento:

1)- della graduatoria prov.le permanente definitiva ex L.124/99 – di terza fascia- del MIUR- CSA di Salerno dei docenti aspiranti a nomine a t.i. ed a t.d. cl. conc. A049 - Matematica e Fisica –pubblicata il **29.7.2003** nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti p.90 anziché 100, con esclusione del servizio di insegnamento per gli aa/ss 2000/2001 e 2001/2002 e del relativo elenco dei docenti aspiranti a nomina su posti di sostegno in parte qua e quindi dei relativi atti di diniego; 2)- della CM 23.7.2003 n.1981, del DDG 17.4.2003 n.831, del DM 16.4.2003 n.40 in parte qua, se lesivi, e di tutti gli atti connessi e presupposti.Si sono dedotti i seguenti motivi:

1)- Violazione art.3 L.241/90 – Eccesso di potere- Omissione – Erroneità – Difetto di motivazione – Violazione art.97 Cost. perché l'ufficio non ha

motivato la decisione; 2)- Violazione del principio sancito dal TAR Salerno con sua ordinanza cautelare 1282/2003; 3)- Violazione DM n.40/2003, DDG 17.4.2003 n.831, della CM 1981/2003- Eccesso di potere - Sviamento perché il servizio non è stato prestato contestualmente al corso SSIS ma comunque anche se in tal modo prestato è valido; 3)- Violazione Direttive CEE 89/48, 92/51, L.341/90, L.127/97, L.370/99, L.306/2000, L.333/2001, DD.MM. 26.5.98, 24.4.98, 27.3.2000, 18.5.2000, DI 26.5.99 e 4.6.2001 n.268 e del Parere CdS -AG- 21.5.2001 perché il servizio di insegnamento prestato in contemporanea con la frequenza dei corsi SSIS è ammissibile e cumulabile anche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, non vi è pertanto esclusività nella frequenza del corso.

La normativa in questione che ha effetto transitorio non pone alcun divieto di svolgere attività lavorativa durante la frequenza dei corsi SSIS. Il servizio prestato dalla ricorrente in data precedente e successiva alla durata inferiore a due anni del corso SSIS deve essere riconosciuto valido ai fini de quo con l'attribuzione di p.10. Vi è istanza istruttoria. Si è concluso per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento di tutti gli atti impugnati.

Si notifica quanto sopra per pubblici proclami a tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria permanente in questione.

Salerno, li 10.1.2007.

L'Ufficiale Giudiziario
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
L'UFFICIO GIUDIZIARIO B/3
- Raffaele Sammartino -

- avv. Domenico Ventura

avv. 
